



Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 12/12/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FON.TE. è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 14/03/2024)

Fonte istitutiva:

Fon.Te. – Fondo Pensione Complementare per i dipendenti da aziende del terziario (commercio, turismo e servizi), è costituito in attuazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del 29 novembre 1996 sottoscritto tra CONFCOMMERCIO e FILC AMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS e successive modificazioni e integrazioni. Inoltre, con l'Accordo Collettivo Nazionale del 22 gennaio 1999 sottoscritto tra FEDERALBERGHI, FIPE, FAITA, FIAVET e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS e successive modificazioni ed integrazioni è stata formalizzata l'adesione a Fon.Te. anche del settore turismo.

Destinatari:

Destinatari di FON.TE. sono i lavoratori assunti a tempo indeterminato, con contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché i lavoratori apprendisti ai quali si applica il CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi, ovvero i CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo sottoscritti dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali di cui sopra. Destinatari di FON.TE. sono anche i lavoratori assunti a tempo determinato, ove previsto dal CCNL applicato, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Destinatari di FON.TE. sono anche i lavoratori ai quali si applicano i predetti CCNL assunti a tempo determinato ovvero con periodicità anche per attività stagionale, la cui attività lavorativa abbia durata complessivamente non inferiore a 3 mesi nell'anno.

Con accordo tra le Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali di cui sopra, possono essere associati i lavoratori di settori "affini" i cui CCNL prevedano l'adesione a FON.TE. L'adesione a FON.TE. deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Con accordo tra tutte le Parti istitutive di cui sopra, possono aderire i lavoratori a cui si applicano contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro che hanno sottoscritto apposito accordo di adesione o di confluenza al Fondo.

Sono, altresì, destinatari di Fon.Te. i dipendenti ai quali si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da Confcommercio – Imprese per l'Italia o da associazioni nazionali ad essa aderenti e FILCAMS – CGIL, FISASCAT – CISL, UILTuCS, o con altre Federazioni aderenti alle Confederazioni CGIL-CISL-UIL, sempre che tali contratti individuino Fon.Te. come forma pensionistica complementare di riferimento.

In presenza di accordi contratti collettivi nazionali di lavoro o accordi collettivi sottoscritti dalle Organizzazioni dei lavoratori di cui all'art. 1 o loro articolazioni territoriali, che prevedano l'adesione a FON.TE., possono essere associati i lavoratori di settori "affini" i cui CCNL siano stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno sottoscritto gli Accordi istitutivi di FON.TE. L'adesione a FON.TE. di tali lavoratori deve essere preventivamente concordata e ratificata, mediante apposito accordo collettivo stipulato per ciascun settore, tra le citate Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e le rispettive organizzazioni Associazioni imprenditoriali di cui all'art.1, con particolare riferimento alla contribuzione dovuta, alla sua decorrenza ed ai tempi di adesione.

Sono altresì destinatari di Fon.Te.:

- a) i liberi professionisti e i lavoratori autonomi – ivi inclusi i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'art. 230-bis del codice civile, che siano associati ad una delle parti istitutive di cui all'art. 1 dello Statuto.

- b) liberi professionisti, i lavoratori autonomi - ivi inclusi i titolari delle imprese individuali ed i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del Codice civile - che abbiano un rapporto di collaborazione non occasionale, così come definito dalla normativa tempo per tempo vigente, con aziende che applicano ai loro dipendenti uno dei contratti di cui al comma 1 dell'articolo 5 dello Statuto.

Sono associati a FON.TE. i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari. Tali soggetti possono rimanere iscritti a FON.TE. anche dopo la perdita dei requisiti di partecipazione da parte del soggetto cui sono fiscalmente a carico.

Sono associati a FON.TE. i beneficiari che percepiscono a carico di FON.TE la pensione complementare.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

La contribuzione al Fondo a carico dei liberi professionisti e lavoratori autonomi, ivi inclusi i titolari delle imprese individuali e i familiari partecipanti alle imprese familiari di cui all'art. 5, comma 5 dello Statuto, lett. a) e b), è definita secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005, dallo Statuto e dalla presente Nota informativa.

L'allegato 1 alla presente Nota riporta nello specifico i singoli contratti di riferimento di Fon.Te., la misura minima della contribuzione dovuta, la relativa periodicità, la data a partire dalla quale Fon.Te è individuato come fondo di previdenza complementare.

La contribuzione iniziale a Fon.Te., dovuta a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione, è ripartita, come da allegata Tabella "Contribuzione".

	Quota TFR	Contributo		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore ⁽¹⁾	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	50% o 100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale a decorrere dal primo mese successivo all'adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	50% ⁽²⁾	0,55%	1,55%	

⁽¹⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo dalla comunicazione stessa. Il lavoratore informa tempestivamente il fondo, mediante apposito modulo disponibile sul sito www.fondofonte.it, della variazione contributiva. L'incremento è espresso in termini percentuali per scaglioni dello 0,5%, da calcolarsi sulla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Fon.Te. nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca